

Pubblicato il 15/06/2020

N. 00611/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00034/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato dai genitori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Miglietta e Fiorella D'Ettorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Coletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di: -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della Deliberazione del Direttore Generale ASL Taranto n. -OMISSIS-, e dei suoi allegati, con i quali la ASL Taranto, nel prendere atto della lista aggiornata all'11 settembre 2019 contenente l'esito istruttorio degli "ammessi al beneficio e finanziabili, ammessi al beneficio e non finanziabili, non ammessi a valutazione sanitaria, non ammessi al beneficio e rinuncia espressa" relativa al procedimento dell'Assegno di Cura 2018/2019, ha disposto in danno del ricorrente l'esito istruttorio "ammesso al beneficio ma non finanziato" con attribuzione di 60 punti, id est il diniego di ammissione all'Assegno di Cura di cui alla Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1502/2018 ed all' A.D. n. 642/2018, quale atto parzialmente applicativo, per la prima volta lesivo, dei criteri di priorità di cui alla Delibera della Giunta Regione Puglia n. 1502/2018, come di poi specificati dall'Atto Dirigenziale n. 642/2018 - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per le Reti Sociali - Regione Puglia - e della nota prot. 01733708 dell'11 ottobre 2019 a firma del Direttore del distretto unico socio sanitario Asl di Taranto e della Referente UVM Asl Taranto nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusa la graduatoria, non pubblicata, della Regione Puglia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2020 il dott. Andrea Vitucci e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020;

I) Premesso che, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, questa Sezione respingeva la domanda cautelare per difetto di *fumus boni iuris* con riguardo alla disciplina generale prevista in ambito regionale per il riconoscimento dell'assegno di cura e incentrata, stante la limitatezza delle risorse, su alcuni criteri di priorità predeterminati, cioè: 1. Condizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare; 2. Condizione di fragilità sociale del nucleo familiare; 3. Fruizione di altre prestazioni sociali agevolate e/o di altre prestazioni socio assistenziali; 4. Fruizione di altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie domiciliari (anche riabilitative).

II) Premesso, ancora, che con la medesima ordinanza, questa Sezione riteneva tuttavia, con specifico riferimento alla situazione del ricorrente, che:

- a) «i criteri di cui al n. 4 “Fruizione di altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie domiciliari (anche riabilitative)” [potessero] palesare, alla luce della disamina propria della fase cautelare, profili di irragionevolezza, ove essi [fossero] applicati: (...) in modo tale da non considerare le necessità di presenza continuativa del care giver in capo a soggetti non autosufficienti gravissimi che beneficiano di prestazioni sanitarie erogate in Regioni diverse dalla Puglia, quando queste costituiscono il percorso normale, secondo l'id quod plerumque accidit, successivo a un intervento altamente specializzato che non poteva essere erogato nelle strutture sanitarie pugliesi»;

- b) la questione, per la sua complessità, richiedesse l'approfondimento proprio del merito e che quindi potesse fissarsi, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica del 26 maggio 2020.

III) Ritenuto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, commi 1 e 3, c.p.a., di disporre l'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella lista approvata con delibera dell'ASL di Taranto n. -OMISSIS-.

IV) Ritenuto, ai sensi dell'art. 49, comma 3 c.p.a., che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'ASL di Taranto, con modalità e prescrizioni di seguito indicate.

A) Pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'ASL di Taranto, dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, l'indicazione dell'amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;

2) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella lista approvata dall'ASL di Taranto con delibera n. -OMISSIS-, relativa agli assegni di cura 2018/2019 (oggetto di causa);

3) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

4) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

5) il testo del ricorso, che parte ricorrente è specificamente tenuta a fornire all'Amministrazione, al fine della notifica di che trattasi, con oscuramento del nominativo del ricorrente e degli altri soggetti ivi indicati, nonché il testo della presente ordinanza nella versione oscurata risultante dal sito www.giustizia-amministrativa.it, con avviso, in calce, contenente la segnalazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

B) Si prescrive, inoltre, che l'ASL di Taranto:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione e gli avvisi sopra detti;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, con specificazione della data in cui ciò è avvenuto;

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento indicante la notifica per pubblici proclami di ricorso relativo alla lista concernente gli assegni di cura 2018/2019 riferibili all'ASL di Taranto (o dicitura equipollente), dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione.

C) Detta pubblicazione dovrà essere effettuata nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria di questa Sezione di questo Tribunale entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque).

D) Ritenuto che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si possa fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'ASL di Taranto secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

V) Ritenuto di rinviare la causa, per il prosieguo, all'udienza pubblica di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:

- a) dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, con le modalità e prescrizioni di cui in motivazione;

- b) rinvia la causa, per il prosieguo, all'udienza pubblica del 17 dicembre 2020.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. n. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

Andrea Vitucci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Vitucci

IL PRESIDENTE

Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.